

Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento:
 - degli incarichi di insegnamento, nei corsi di studio di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, in applicazione della disciplina contenuta nel Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 8 luglio 2008;
 - degli incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative, nei medesimi corsi, in conformità alle norme di cui Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca 21 maggio 1998 n. 242.

TITOLO I – INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO

Articolo 2 – Tipologia degli incarichi e requisiti di accesso

1. Sulla base delle esigenze didattiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio possono essere conferiti incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti. ~~Se l'insegnamento da attribuire~~ rientra nel numero di ore previsto per legge o per disposizione di Ateneo come dovere istituzionale del professore o ricercatore di ruolo dell'Ateneo, ~~il relativo incarico deve essere gratuito.~~ Sono fatti salvi gli ~~incarichi~~ previsti da convenzioni stipulate dall'Università di Pisa con enti esterni pubblici o privati; per tali incarichi può essere previsto un rimborso spese forfettario qualora gli stessi siano ricompresi nei doveri istituzionali; se le convenzioni in questione prevedono l'attribuzione di incarichi ad esperti appartenenti agli enti contraenti, il relativo conferimento può essere effettuato senza oneri per l'Università, fermi restando i requisiti di qualificazione e professionalità di cui alla L 4/11/2005 n. 230 ed al successivo comma 4.
2. Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato dall'Università, tenendo conto delle compatibilità del proprio bilancio e dei parametri ministeriali stabiliti ex art. 4, c. 3 del D.M. 8/7/2008.
3. La durata degli incarichi può essere annuale o pluriennale, fino ad un massimo di tre anni accademici. In caso di rinnovo dell'incarico, nella valutazione delle candidature, occorre altresì procedere alla previa verifica dell'attività svolta dall'incaricato.
4. Agli incarichi di insegnamento possono accedere, oltre che i professori e i ricercatori di ruolo, le seguenti categorie:
 - a) soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; l'adeguatezza è da verificare con parametri che siano specificamente pertinenti ed approfonditi in ragione dello status giuridico esterno o interno all'Università del soggetto interessato. A tal fine, i parametri da utilizzare sono:
 - il possesso di laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento (o titolo equipollente rilasciato da autorità straniera), nonché;
 - l'acquisizione di almeno un titolo di formazione specialistica post-laurea nella materia, di durata non inferiore all'anno, sostituibile – per gli esperti ed i liberi professionisti – con l'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.
 - b) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie, che abbiano svolto adeguate attività di ricerca debitamente documentate;
 - c) i lettori di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80, ed i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/95, in presenza delle stesse condizioni di cui alla lett. b). Non possono concorrere all'assegnazione degli incarichi gli altri appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo delle università e tutti coloro che siano vincolati all'esecuzione contemporanea di altro contratto tuttora in corso, rientrante nella tipologia degli incarichi di cui al presente regolamento.

e 509

insegnamento

che
non può essere retribuito

a capo

Articolo 3 – Procedura e criteri di valutazione per l'attribuzione degli incarichi

1. Gli insegnamenti da attribuire ai sensi del presente regolamento sono determinati, in sede di programmazione didattica annuale, dai Consigli di Facoltà, previa verifica dell'impossibilità di ricondurre tali insegnamenti ai doveri didattici istituzionali dei docenti di ruolo di ciascuna Facoltà come previsto per legge o per disposizioni di ateneo.
2. Il Preside predispose, quindi, una proposta di bando per procedura di selezione, indicando il contenuto dell'incarico, la sua durata, la specifica professionalità richiesta per il suo espletamento, e il suo carattere gratuito od oneroso; in quest'ultimo caso indica altresì l'ammontare del compenso relativo e la copertura finanziaria. Il bando deve prevedere espressamente l'obbligo di svolgere tutti gli appelli di esame previsti nell'anno accademico a cui l'incarico fa riferimento. Può anche prevedere l'obbligo di svolgere tutti gli appelli di esame nei tre anni successivi.
3. Sulla base della proposta di cui al comma precedente, l'Ateneo indice la selezione, corredandola dei criteri di valutazione comparativa di seguito enunciati, e della precisazione che l'attività oggetto dell'incarico non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università di Pisa.
4. Alla valutazione comparativa delle candidature ufficialmente ammesse, previa verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 2, provvede il Consiglio di Facoltà sulla base dei seguenti criteri, con riferimento alla materia di insegnamento bandita:
 - valutazione di precedenti esperienze didattiche;
 - ~~esame delle pubblicazioni~~ *produzioni* scientifiche;
 - attribuzione del punteggio alle prove scritte o pratiche, ove previste;
 - ponderazione dei titoli di formazione post-laurea, di soggiorni di studio in Italia o all'estero, di tirocini, di borse di studio o di ricerca, di iscrizione ad albi professionali e di durata dell'attività libero-professionale o di servizio (per gli esperti da reclutare all'esterno dell'ambiente universitario).

I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica, non più a fini comparativi, bensì idoneativi.

5. Dalla valutazione comparativa o idoneativa si prescinde, quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico ad eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale od internazionale, nella materia di insegnamento, o ad esperti in servizio presso altri enti con i quali intercorre apposita convenzione che li individui.
6. I titoli presentati dal candidato con eventuale documentazione apposita, e comunque dichiarati nel curriculum da lui sottoscritto, sono da ritenere certificati adeguatamente se conformi alle regole applicate nei concorsi universitari.
7. Al termine del procedimento finora disciplinato, le proposte di conferimento – di cui deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà proponente – vengono trasmesse ai competenti uffici dell'Ateneo e la conseguente attribuzione è disposta, previo esame dei requisiti di regolarità, con decreto rettorale anche collettivo. Sulla base di tale decreto i presidi di facoltà procedono alla stipula dei relativi contratti ove necessario o all'acquisizione del consenso dell'interessato ove non si imponga il ricorso alla stipula del contratto.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. I soggetti incaricati sono tenuti ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti nel bando di selezione e, ove sussista, nel contratto di conferimento dell'incarico, con le modalità, gli orari e le prescrizioni comportamentali previsti per il personale docente di ruolo.
2. Gli stessi soggetti hanno diritto alla partecipazione agli organismi didattici, ai consigli di corso di studio, eccezion fatta per la parte delle sedute dedicate alle deliberazioni relative ai posti di ruolo ed al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento. Possono, inoltre, partecipare ad attività di ricerca e ad attività assistenziali nell'ambito dei rapporti convenzionali tra l'Ateneo e Servizio Sanitario Nazionale.
3. Gli incaricati mediante contratto hanno diritto al trattamento previdenziale di cui all'art. 2, c. 26 ss., L. 8/8/1995 n. 335 e successive modifiche e integrazioni. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

TITOLO II – INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE

Articolo 5 – Nozione di incarichi per attività didattiche integrative; presupposti per il conferimento

1. Per attività integrativa alla didattica deve intendersi ogni attività di approfondimento settoriale della materia insegnata nel corso, svolta:
 - mediante didattica frontale su specifici temi, non costituente modulo di insegnamento;
 - attraverso esercitazioni o seminari;
 - tramite dimostrazioni pratiche o esperimenti.
2. Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti a titolo oneroso o gratuito, nei limiti di un singolo anno accademico e sono rinnovabili. I compensi minimi e massimi sono stabiliti con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione.
3. I requisiti di accesso alla selezione per l'attribuzione dei predetti incarichi sono identici a quelli richiesti dal precedente art. 2 c. 4.

Articolo 6 – Conferimento dell'incarico: procedura e criteri

1. Il procedimento da seguire per l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente articolo è quello definito, per gli incarichi di insegnamento, dall'art. 3, commi 1 – 6. Per quanto concerne, invece, il provvedimento di attribuzione definitiva, è competente il Preside di ciascuna facoltà interessata, al quale spetta altresì la stipulazione del relativo contratto di diritto privato ove necessario.
2. I criteri da seguire nella valutazione comparativa sono, in particolare, i medesimi elencati nell'art. 3, c. 4, da utilizzare in misura consentanea al diverso tipo di incarico da attribuire.

Articolo 7 – Diritti ed obblighi del soggetto incaricato

1. Gli obblighi dell'incaricato sono determinati in conformità del disposto di cui al precedente art. 4, c. 1.
2. L'incaricato di attività didattiche integrative non ha diritto alla partecipazione agli organismi ed alle attività di cui all'articolo 4, c. 2, ma può partecipare agli organi collegiali a titolo consultivo, se invitato dal presidente dell'organo. Gode, infine, dei trattamenti previdenziali e assicurativi di cui all'articolo 4, c. 3

TITOLO III – Norme transitorie e finali

Articolo 8 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale di cui all'articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca del 8 luglio 2008, il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento è determinato con Decreto Rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
2. Le deliberazioni già assunte per gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative per l'anno accademico 2008 – 2009, anche se non ancora espletati, continuano ad essere regolate ai sensi della L 341/90 e della L 3/8/2007 n. 127.

Articolo 9 – Entrata in vigore e abrogazione delle norme incompatibili

1. Il presente regolamento è reso pubblico secondo le norme vigenti in materia nell'ateneo, ed è applicabile agli incarichi da conferire per l'anno accademico 2009/2010 e seguenti.
2. E' abrogato il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. 7 marzo 2001 n. 01/297.